

# MINISTERO DELLA DIFESA

## DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

### IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** l'istanza presentata il \_\_\_\_\_ con la quale il \_\_\_\_\_ chiede la cessazione degli effetti della/e sanzione/i disciplinare/i di corpo inflitta/e il \_\_\_\_\_ e trascritta/e nella propria documentazione personale;
- VISTO** l'articolo 1369 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente "Codice dell'Ordinamento Militare" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento agli artt. 4, 16 e 17;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare", e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica \_\_\_\_\_ –registrato alla Corte dei conti il \_\_\_\_\_, foglio n. \_\_\_\_\_ – concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare;
- VISTO** il Decreto Ministeriale \_\_\_\_\_ –registrato alla Corte dei conti il \_\_\_\_\_, registro n. \_\_, foglio n. \_\_\_\_ – recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;
- VISTO** il Decreto Ministeriale \_\_\_\_\_, con il quale il Ministro della Difesa ha delegato l'Ufficiale Generale incaricato delle funzioni di Direttore Generale per il Personale Militare all'adozione di provvedimenti in materia di sanzioni disciplinari di corpo relativi al personale militare fino al grado di Generale di Brigata e gradi corrispondenti;
- ACCERTATO** che il citato Militare, nei due anni precedenti alla presentazione della suddetta istanza, non ha riportato altre sanzioni disciplinari;
- VISTO** lo specchio riepilogativo delle qualifiche della documentazione caratteristica dal quale emerge che il rendimento fornito è stato positivo;
- CONSTATATO** che le competenti Autorità gerarchiche hanno espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;
- CONSIDERATO** che a mente del già richiamato art. 1369 comma 2, la decisione sull'istanza di cessazione degli effetti delle sanzioni trascritte deve tenere conto tanto dei pareri espressi dai superiori gerarchici quanto di tutti i precedenti di servizio,

### D E T E R M I N A

di **ACCOGLIERE** l'istanza del \_\_\_\_\_ tesa a ottenere la cessazione degli effetti della/e sanzione/i disciplinare/i di corpo inflitta/e il \_\_\_\_\_, con conseguente eliminazione della/e stessa/e dalla documentazione personale dell'interessato, in considerazione dei positivi precedenti di servizio e dei pareri favorevoli espressi dalle competenti Autorità gerarchiche. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi degli articoli 29 e 41 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi degli articoli 8 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, da presentarsi entro il termine perentorio, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni dalla data di notifica.

Ai fini della presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera s) del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la Legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche e integrazioni, è dovuto il versamento da parte del ricorrente di un contributo unificato di € 650,00 (seicentocinquanta/00).

---